

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DECRETO N. **09** DEL **04 FEBBRAIO 2026**

OGGETTO: Accordo di Programma “Moranzani” del 31/03/2008. Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l’esecuzione degli interventi di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio dell’impianto di smaltimento definitivo “Vallone Moranzani” in località Malcontenta, Comune di Venezia (VE). Progetto di fattibilità tecnico ed economica “Nuovo accesso da via dell’Elettronica Discarica Moranzani – 1^a stralcio parco lineare – ricalibratura fosso Moranzani”. Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si provvede al rilascio dell’Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica “Nuovo accesso da via dell’Elettronica Discarica Moranzani – 1^a stralcio parco lineare – ricalibratura fosso Moranzani” presentato da Veneto Acque S.p.A.

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

PREMESSO che in data 31/03/2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma c.d. “Moranzani” per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia - Malcontenta - Marghera dal Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Magistrato alle Acque di Venezia, la Regione del Veneto, il Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto, l’Autorità Portuale di Venezia, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, San Marco Petroli S.p.A., Terna S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta della Regione del Veneto n. 82 del 12 maggio 2009;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 24 marzo 2025 è stato approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l’esecuzione degli interventi di realizzazione, coltivazione, gestione e monitoraggio dell’impianto di smaltimento definitivo “Vallone Moranzani” in località Malcontenta, Comune di Venezia (VE), sottoscritta digitalmente tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. in data 03/04/2025 e 08/04/2025;

CONSIDERATO che per quanto attiene all’accesso alla discarica in argomento, ai sensi dell’art. 9.10 della sopracitata Convenzione, Veneto Acque S.p.A. deve presentare alla Regione del Veneto il progetto esecutivo della realizzazione di un accesso alternativo all’area Moranzani al fine di superare le criticità legate all’eventuale ripristino/risanamento della rampa nord del ponte “Bailey”;

VISTA la nota prot. n. 20679 del 13/10/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 556591, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia, in qualità di Ente competente ai sensi dell’art. 5 comma 5-bis L. n. 84/1994 al rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di opere da parte dei privati ricadenti in ambito portuale, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14- bis della Legge n. 241/1990, per l’approvazione del

progetto presentato da Veneto Acque S.p.A.: “Nuovo accesso da via dell’Elettronica Discarica Moranzani – 1^a stralcio parco lineare – ricalibratura Fosso Moranzani”- Porto Marghera (VE)”;

VISTA la nota prot. n. 21981 del 03/11/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 603872, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale ha comunicato la sospensione dei termini del procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della Legge 241/1990, sino alla ricezione della documentazione a seguito della richiesta da parte del Comune di Venezia - Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 571549 del 27/10/2025);

VISTA la nota prot. n. 23918 del 27/11/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 645873, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale ha trasmesso la documentazione integrativa pervenuta da Veneto Acque S.p.A.;

CONSIDERATO che il progetto prevede, in prossimità del nuovo accesso all’impianto di smaltimento definitivo – discarica “Vallone Moranzani”, l’esecuzione di un primo stralcio delle opere di ricomposizione ambientale del “Parco Lineare Moranzani” con contestuale ricalibratura e copertura di un tratto del fosso di Via Moranzani funzionale alle attività di piantumazione correlate alla realizzazione del parco;

CONSIDERATO che il Proponente ha trasmesso la documentazione ai sensi del Decreto n. 15 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso del 17/02/2025 relativa ai progetti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA, dichiarando che il progetto non è in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati con la disciplina statale e regionale in materia di misure di conservazione ovvero con gli eventuali Piani di Gestione di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e che non è in contrasto con i regimi di tutela delle specie animali e vegetali, di cui agli artt. 12 e 13 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, nelle loro aree di ripartizione naturale;

VISTA la nota prot. n. 603257 del 03/11/2025 con la quale la Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso ha comunicato che, con l’acquisizione della modulistica ai sensi del sopracitato Decreto n. 15/2025 da parte dell’Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione, non si rende necessaria l’attivazione di alcuna procedura valutativa ai sensi dell’art. 3 del Regolamento regionale n. 4/2025;

VISTA la nota prot. 8412 del 09/01/2026 con la quale la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha trasmesso la documentazione relativa al progetto in argomento alla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici presso il Genio Civile di Venezia ai fini dell’acquisizione del parere consultivo finalizzato all’espressione delle determinazioni regionali nell’ambito della Conferenza dei Servizi sopracitata;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni reso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici con voto n. 1 del 30/01/2026;

CONSIDERATO che l’area interessata dal progetto in argomento è soggetta alle disposizioni di tutela ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

VISTA la nota prot. n. 33720 del 22/01/2026 con la quale la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia la documentazione presentata da Veneto Acque S.p.A. e la Relazione Tecnica Illustrativa con motivata proposta di provvedimento, a firma congiunta del Direttore vicario della Direzione Progetti Speciali per Venezia e del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, al fine dell’acquisizione del previsto parere ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota prot. n. 2792 del 30/01/2026, acquisita agli atti in data 02/02/2026 con prot. n. 52080, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso il parere favorevole subordinato alla seguente prescrizione *“le piantumazioni proposte dovranno essere di piante a pronto effetto a medio alto fusto di cui dovrà essere previsto un piano di manutenzione con eventuale sostituzione degli elementi che dovessero deperire”*.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;

VISTE le L.R. n. 17 del 27/02/1990 e n. 27 del 07/11/2003;

VISTA la Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 – Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

VISTO il Regolamento n. 4 del 9 gennaio 2025 in materia di VINCA in attuazione dell’art. 17 della L.R. n. 12/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 19/01/2025;

VISTA la L.R. n. 54/2012, in ordine ai compiti ed alle responsabilità di gestione attribuite ai Dirigenti;

VISTA la D.G.R. n. 762 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della U.O. Bonifiche ambientali e Legge Speciale per Venezia;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 51 del 10 ottobre 2022 di individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza della U.O. Bonifiche ambientali e Legge Speciale per Venezia e deleghe di attività al Direttore Vicario della Direzione Progetti speciali per Venezia;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere favorevole con prescrizioni reso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici presso il Genio Civile di Venezia con voto n. 1 nell’adunanza del 30/01/2026 relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica “Nuovo accesso da via dell’Elettronica Discarica Moranzani – 1^ stralcio parco lineare – ricalibratura fosso Moranzani” presentato da Veneto Acque S.p.A. (**Allegato A**);
3. di rilasciare l’Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sulla scorta del parere favorevole, con prescrizioni, reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia con nota prot. n. 2792 del 30/01/2026, allegato al presente provvedimento (**Allegato B**), evidenziando che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 146, l’Autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento;
4. di stabilire che la Regione del Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente dall’esecuzione delle attività programmate;
5. di dare atto che avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero al Presidente della Repubblica nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, al Comune di Venezia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, a Veneto Acque S.p.A.;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore
Dott. Luca Marchesi

Il Direttore Vicario
Arch. Matteo Lizier